



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - RCIC875006@ISTRUZIONE.IT - www.icsansperatocardeto.edu.it

IC - "SAN SPERATO CARDETO" - RC
Prot. 0003433 del 19/03/2020
C-16 (Uscita)

U.R.S. Calabria - Catanzaro

A.T.P. di Reggio Calabria

Al Sindaco del Comune di Reggio Calabria

Al Sindaco del Comune di Cardeto

Al Sig. Prefetto della Provincia di Reggio Calabria

Al Dipartimento della funzione pubblica

Al Personale Docente e Ata dell'Istituto

Al DSGA

Ai Genitori

Alle OO.SS. Comparto Scuola

All'Albo Pretorio on line

Sito WEB

Oggetto: riorganizzazione servizio personale DSGA, Amministrativo ed Ausiliario- Misure urgenti in materia di contenimento - DPCM 12 marzo 2020 LAVORO AGILE - D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- VISTO** il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO l'art. 2 c. 1 lett. r) del DPCM dell'8 marzo 2020, secondo il quale "la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'art. 1 c. 6 del DPCM del 11 marzo 2020, secondo il quale "le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 della legge 22.05.2017 n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

TENUTO CONTO di quanto previsto all'art. 1 c. 1 lett. d) del DPCM 4 marzo 2020, che prevede la "sospensione, sino al 15 marzo 2020, dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza";

VISTA la nota M.I. prot. 278 del 6 marzo 2020, con particolare riferimento all'adozione delle misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di temperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio, nonché in riferimento alla misura del lavoro agile, che può essere concesso, eventualmente, anche ricorrendo a turnazioni del personale, fino al 15 marzo ovvero ad altra data successivamente disposta a continuazione della sospensione dell'attività didattica con futuri provvedimenti governativi;

VISTA la nota M.I. prot. 279 del 8 marzo 2020, anche in riferimento all'indicazione sulla portata del servizio limitato alle prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, tenuto anche conto del combinato disposto dell'art. 3 comma 1 del DL 23 febbraio 2020 n. 6, del comma 3 dell'art. 19 del DL 2 marzo 2020 n. 9 e degli artt. 1 e 2 comma 1 del DPCM 9 marzo 2020;

VISTA la nota M.I. prot. 323 del 10 marzo 2020, con oggetto "Personale ATA. Istruzioni operative";

VISTA la nota M.I. prot. 351 del 12 marzo 2020, con oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19-DPCM 12 marzo 2020 LAVORO AGILE";

CONSIDERATO quanto previsto in ordine alla presenza del personale per l'erogazione del servizio minimo essenziale come si legge nella nota M.I. n. 279 del 8 marzo 2020 in

TENUTO CONTO

riferimento all'istituto del servizio minimo essenziale ai sensi della L. 146/90; dell'estensione temporale degli interventi e delle misure di contenimento precedentemente previste fino al 15 marzo 2020 e rese efficaci dal DPCM 9 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020;

VISTO

l'art. 25 del decreto legislativo n.165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione; TENUTO CONTO, da un lato, della natura di servizio pubblico essenziale attribuita dalle norme al servizio scolastico e, dall'altro, della necessità di minimizzare, in questa fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di lavoro;

VISTO

il D.L. n.18 art. 87 c. 1 del 17/03/20 "Misure straordinarie in materia di lavoro agile" che recita: "Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da CODIV-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 Decreto legislativo 165/01 che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione di gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli artt. 18 e 23 della legge n. 81/2017";

**CONSIDERATO
CONSTATATO**

che risulta al momento prioritario tutelare il diritto alla salute; che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza e che le stesse potranno essere comunque effettuate eventualmente al bisogno rispettando tutte le disposizioni di sicurezza vigenti in ordine al contenimento dell'epidemia da CODIV-19;

CONSIDERATO

che i servizi amministrativi possono essere garantiti attraverso modalità di lavoro a distanza e lavoro agile;

**SENTITI
SENTITO
VISTO**

le RSU di Istituto il RLS e il RSPP;
il personale interessato;
il Piano dei Servizi del Personale ATA per l'anno scolastico 2019/20;

DISPONE

a far data dal giorno 20 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione:

- i servizi amministrativi saranno erogati a distanza e in modalità agile;
- questa Istituzione scolastica sarà aperta solo per le attività indifferibili e nei casi di stretta necessità individuati dal Dirigente scolastico;
- eventuali servizi erogabili solo in presenza, qualora ritenuti necessari, sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare agli indirizzi di posta elettronica della scuola;
- le istanze degli utenti e del personale saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazione a mezzo mail indicando nell'oggetto i settori di competenza di seguito indicati:
 1. Area didattica/alunni,
 2. Area Personale;
 3. Area Amministrativo contabile;
 4. Area generale e dei servizi;
- l'assegnazione al lavoro in modalità agile del personale amministrativo in servizio;
- il collocamento in ferie del personale appartenente al profilo dei Collaboratori scolastici a tempo indeterminato. Precisamente, i CC. SS., la cui attività non è oggetto di lavoro agile, prioritariamente usufruiranno dei periodi di ferie non goduti nell'anno scolastico 2018/2019, successivamente usufruiranno dei riposi compensati/banca ore, laddove possibile. Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di Aprile e i riposi

compensativi non possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, ricondurrà l'assenza alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).

Il DSGA pianificherà, coordinerà e controllerà il lavoro agile del personale ATA nel rispetto delle mansioni attribuite dal Piano dei Servizi del corrente anno scolastico, informerà il Dirigente scolastico sulle forme di coordinamento attuate.

Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell'Istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell'Istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell'attività amministrativa dell'ufficio coordinata dal DSGA, con il quale manterrà un contatto costante.

L'ufficio di segreteria potrà essere contattato attraverso le caselle di posta elettronica:

PEO rcic875006@istruzione.it - PEC rcic875006@pec.istruzione.it

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola www.icsansperatocardeto.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rina Pasqualina MANGANARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993